



Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli  
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

**COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI**  
(Adunanza del 25, 26, 27 giugno e 21 e 22 luglio 2008)

*-Omissis-*

Il Comitato Nazionale dei Delegati,

con 203 voti a favore, 11 contrari e 9 astenuti

delibera

di approvare le modifiche dello Statuto di seguito riportate:

Testo vigente	Testo modificato
<b>Art. 22 - Contributo soggettivo</b>	<b>Art. 22 - Contributo soggettivo</b>
<p><b>22.1</b> - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto ad INARCASSA è pari, salvo quanto disposto all'art. 33, primo comma, alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:</p> <p>a) sul reddito sino a lire 114,2 milioni (N.d.R. euro 58.979,37), il sei per cento; b) sul reddito eccedente lire 114,2 milioni (N.d.R. euro 58.979,37), il tre per cento.</p>	<p><b>22.1</b> - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto ad INARCASSA è pari, salvo quanto disposto all'art. 33, primo comma, alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni, <i>fatte salve le aliquote e gli scaglioni di cui alla normativa previgente:</i></p> <p>a) <i>sul reddito sino a euro 80.850,00 il dieci per cento;</i> b) <i>sul reddito eccedente euro 80.850,00 il tre per cento.</i></p> <p><i>L'aliquota è elevata al 14,5 per cento dal 2012 secondo la seguente progressione:</i></p> <p>1) <i>al 11,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009;</i> 2) <i>al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010;</i> 3) <i>al 13,5 per cento a decorrere dal 1°</i></p>

anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati venti redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma del presente articolo.

anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati venti redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma del presente articolo.

*A decorrere dal 2009 l'importo della pensione è composto dalle seguenti quote:*

- a) *quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell'art. 35;*
- b) *quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF inferiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell'art. 35. Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.*

*La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione nel quale siano stati prodotti redditi professionali e/o volumi d'affari eguali o superiori a quelli sopra indicati, al due per cento della media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le annualità utili al calcolo della pensione, quali sotto indicati.*

*Fatta salva la normativa previgente, dal 1° gennaio 2010 la quota di pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più*

		<p>dell'indice Istat.</p> <p><i>A decorrere dal 2009 la pensione minima non è dovuta per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui alla lettera b) del precedente comma 1. In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla lettera b) del precedente comma 1.</i></p>
<p>25.5 - Se la media dei redditi è superiore a Lire 57,1 milioni (n.d.r. euro 29.489,68), la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue:</p> <p>all'1,71 % per lo scaglione da Lire 57,1 milioni (n.d.r. euro 29.489,68) a Lire 85,8 milioni (n.d.r. euro 44.312,00);</p> <p>b) all'1,43 % per lo scaglione di reddito da Lire 85,8 milioni (n.d.r. euro 44.312,00) a Lire 100,2 milioni (n.d.r. euro 51.748,98);</p> <p>c) all'1,14 % per lo scaglione da Lire 100,2 milioni (n.d.r. euro 51.748,98) a Lire 114,2 milioni (n.d.r. euro 58.979,37).</p>	<p>25.5 - Fatta salva la normativa previgente, se la media dei redditi è superiore a euro 40.350,00, la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue:</p> <p>a) all'1,71 % per lo scaglione da euro 40.350,00 a euro 60.800,00;</p> <p>b) all'1,43 % per lo scaglione di reddito da euro 60.800,00 a euro 70.900,00;</p> <p>c) all'1,14 % per lo scaglione da euro 70.900,00 a euro 80.850,00.</p>	
<p>25.6 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d'iscrizione e contribuzione. Tali prestazioni supplementari, reversibili, saranno calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento.</p>	<p>25.6 - testo invariato rispetto al vigente</p>	
<p>Art. 26 - Pensione di anzianità</p>	<p>Art. 26 - Pensione di anzianità</p>	
<p>26.1 - La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di iscrizione e di contribuzione ad INARCASSA.</p>	<p>26.1 - A partire dal 1° luglio 2009, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungano una quota pari a 96 (novantasei).</p> <p><i>A partire dal 1° gennaio 2011, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungano una quota pari a 97 (novantasette).</i></p>	

		<p>ridotto a un terzo.</p> <p><i>Tale riduzione si applica anche in caso di reiscrizione durante il periodo di contribuzione agevolata.</i></p> <p><i>La riduzione è applicata fino al reddito inferiore od uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all'art 25.5. Sull'eccedenza non verrà applicata la riduzione di cui sopra.</i></p>
22.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF, giusta l'articolo 9, ultimo comma, della Legge 3 gennaio 1981, n. 6.		22.5 - testo invariato rispetto al vigente
Art. 23 - Contributo integrativo		Art. 23 - Contributo integrativo
23.1 - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.		<p>23.1 - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.</p> <p><i>L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.</i></p>
23.2 - Il contributo di cui al presente articolo è dovuto anche dalle associazioni o Società di Professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 5 del presente articolo che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo esercente l'attività predominante indicata nella ragione sociale della associazione o Società di Professionisti. Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA.		23.2 - testo invariato rispetto al vigente
23.3 - Gli iscritti ad INARCASSA sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume		23.3 - A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli iscritti ad INARCASSA sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo di euro 360,00.

08 SET 2001 17:32

HP LASERJET 3200

verifica l'incompatibilità.		
<b>Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi</b>		<b>Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi</b>
35.1 - Con delibera del Amministrazione, gli importi erogate dal Inarcassa sono in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.	Consiglio di delle pensioni aumentati in indice nazionale consumo per le impiegati calcolato dal 1° gennaio successivo in considerazione per medesima.	35.1 - testo invariato rispetto al vigente
35.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità, per la determinazione del contributo soggettivo ed il contributo soggettivo minimo, arrotondando i relativi importi ai 50 euro più vicini per il primo, il secondo ed il terzo, e ai 5 euro più vicini per il quarto.	e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità, per la determinazione del contributo soggettivo ed il contributo soggettivo minimo, arrotondando i relativi importi ai 50 euro più vicini per il primo, il secondo ed il terzo, e ai 5 euro più vicini per il quarto.	35.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità, per la determinazione del contributo soggettivo e i limiti di reddito e di volume d'affari L.V.A. previsti per le quote a) e b) dell'art. 25.1, arrotondando i relativi importi ai 50 euro più vicini; i contributi soggettivo ed integrativo minimi, sono parimenti adeguati arrotondando i relativi importi ai 5 euro più vicini.

-Omissis-

**MODIFICHE STATUTARIE APPROVATE DAL COMITATO NAZIONALE DELEGATI(\*)**  
25,26,27 giugno e 21,22 luglio 2008

**Contributo Soggettivo.**

L'aliquota è elevata al 14,5% dal 2012 secondo la seguente progressione:

- 1) 11,5 % dal 1.1.2009;
- 2) 12,5 % dal 1.1.2010;
- 3) 13,5 % dal 1.1.2011;
- 4) 14,5 % dal 1.1.2012.

Dal 2009 la quota dello 0,5% di contributo soggettivo è destinata al finanziamento d'attività assistenziali; tale contributo è improduttivo al fini previdenziali.

Il contributo minimo nel 2009 sarà di € 1.400 (di cui € 60 destinati alle attività assistenziali); nel 2011 di € 1.600 (di cui € 65) e nel 2013 di € 1.800 (di cui € 70). Per gli anni 2010 e 2012 ed a partire dal 2014 la rivalutazione è indicizzata Istat.

Per chi si iscrive prima d'aver compiuto 35 anni, per i 5 anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del 35° anno d'età, il contributo soggettivo è ridotto al 50% e il contributo minimo ad 1/2. La riduzione vale anche in caso di reiscrizione nel periodo di contribuzione agevolata ed è applicata fino al reddito < o = al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all'art 25.5 (€ 40.350), sull'eccedenza non sarà applicata la riduzione di cui sopra.

**Contributo Integrativo.**

L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso d'applicazione di facilitazioni fiscali. Per chi si iscrive prima d'aver compiuto 35 anni, per i 5 anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del 35° anno, il contributo integrativo minimo è ridotto ad 1/2, la riduzione vale anche in caso di reiscrizione durante il periodo di contribuzione agevolata.

Dal 2009 il contributo integrativo è pari al 4%.

**Pensione di vecchiaia.**

Dal 2009 l'importo della pensione è composto dalle seguenti quote:

- a) quota determinata con sistema di calcolo retributivo, per annualità con redditi professionali = o > per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d'affari = o > per il 2009 ad € 10.000, rivalutati annualmente entrambi;
- b) quota determinata con sistema di calcolo contributivo per annualità con redditi professionali < per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d'affari per il 2009 < ad € 10.000, rivalutati annualmente entrambi.

Gli anni a contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.

Dall'1.1.2010 la quota di pensione è calcolata prendendo a base la media dei più elevati 20 redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 25 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione; il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori 25 degli ultimi 30 redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto.

La quota b) è calcolata con le modalità previste dall'art. 40, comma 1.

Alle pensioni calcolate con quanto previsto alle lettere a) e b) non si applica l'adeguamento al minimo. Per inabilità, invalidità e indirette il calcolo del trattamento è effettuato solo con sistema retributivo lettera a).

Dal 2009 la pensione minima è pari a quella del 2008 rivalutata in proporzione alle variazioni Istat. Dal 2009 la pensione minima non è dovuta per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui alla lettera b), in tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti gli anni d'anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla lettera b).

Fatta salva la normativa previgente, se la media dei redditi è > ad € 40.350, la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue: a) all'1,71 % per lo scaglione da € 40.350 a € 60.800; b) all'1,43 % per lo scaglione di reddito da € 60.800 a € 70.900; c) all'1,14 % per lo scaglione da € 70.900 a € 80.850.

**Pensione di anzianità.**

A partire dall'1.7.2009 la pensione d'anzianità è corrisposta a coloro che, sommando età + periodo d'iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungono la quota di 96. Dall'1.7.2011 la quota è 97; dall'1.7.2013 la quota è pari a 98. Dal 2013 il C.n.d. valutata la spesa pensionistica potrà deliberare ulteriori aggiustamenti.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal 1° al 5° dell'art.25. Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento abbiano un'età < a 65 anni, l'importo del trattamento pensionistico determinato è ridotto con i seguenti coefficienti di riduzione: a 58 anni del 17,3%; a 59 anni del 15,3%; a 60 anni del 13,1%; a 61 anni del 10,8%; a 62 anni dell'8,4%; a 63 anni del 5,8%; a 64 anni del 3,0%.

Gli iscritti che all'entrata in vigore delle presenti norme hanno compiuto 55 anni ed hanno maturato una contribuzione = o > a 30 anni possono andare in pensione d'anzianità a 58 anni e con 35 anni di contribuzione senza alcuna riduzione.